

Proposta di legge regionale recante: *“Costituzione e funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità alternativa e delle rinnovabili. Strumenti per il sostegno al recupero cooperativistico d’impresa e del tessuto economico e sociale del territorio.*

NOTE DI ACCOMPAGNAMENTO

1. La Regione Toscana patisce una profonda crisi industriale e una sensibile riduzione del sistema produttivo, come ad esempio il settore industriale dell’*automotive* e il settore metalmeccanico. Ciò comporta ripercussioni negative sull’intero sistema produttivo regionale. Le gravi difficoltà attraversate da molte imprese ad oggi comporta rischi rilevanti di gravi perdite in termini di occupazione, di saperi e di competenze presenti nel tessuto produttivo e sociale del territorio. Si rende dunque necessario promuovere nuove iniziative industriali e artigianali, nell’ambito del territorio regionale, che siano attività di propulsione e potenziamento di attività esistenti così come di promozione e programmazione di insediamenti produttivi su nuovi settori innovativi che possano sostanzarsi nella creazione di un nuovo distretto industriale nei settori della mobilità e delle energie rinnovabili.

2. Per tali motivi, si intende sostenere e disciplinare la costituzione ed il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale finalizzati alla realizzazione di un polo di eccellenza nel settore della mobilità leggera e delle rinnovabili sul territorio regionale, aventi la finalità di favorire i processi di insediamento di nuove realtà produttive tramite la valorizzazione, gestione e recupero degli immobili da destinare alla produzione, la gestione delle attività e dei servizi strumentali all’insediamento e dei servizi consortili.

Più nel dettaglio, la costituzione di consorzi di sviluppo industriali vanno incontro alle esigenze di:

- Favorire condizioni atte a stimolare la creazione o lo sviluppo di attività produttive nei settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili;
- Supportare processi innovativi in campo imprenditoriale capaci anche di rispondere a esigenze del territorio e delle comunità locali;
- Mantenere una stretta sinergia con il territorio circostante promuovendo lo sviluppo di servizi ad alto impatto relazionale e sociale nonché processi produttivi che abbiano cura di ambiente ed ecosistema circostante;
- Promuovere processi di riqualificazione lavorativa sostenendo contemporaneamente programmi di formazione indirizzati a disoccupati e inoccupati e principalmente per la popolazione residente sul territorio.

3. La progettualità deve seguire un approccio innovativo incentrato non solo sulla continuità dei processi di sviluppo e dei legami delle imprese con le comunità locali, ma anche sui valori di cooperazione, solidarietà e progettualità condivisa. Un approccio capace di promuovere il ruolo attivo dei lavoratori e delle lavoratrici grazie all’unione di strumenti di investimento destinati allo sviluppo sostenibile e di politiche attive del lavoro a sostegno della crescita occupazionale e delle competenze dei lavoratori e delle lavoratrici.

4. Contemporaneamente, la seguente proposta vuole implementare strumenti finanziari a sostegno del recupero d’impresa grazie alla predisposizione dei seguenti strumenti regionali:

- Un fondo di rotazione volto a favorire i diritti di prelazione per l’affitto o l’acquisto di aziende o rami d’azienda di imprese in crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione;
- Un finanziamento regionale agevolato per il sostegno degli investimenti delle cooperative di nuova costituzione o delle cooperative esistenti;
- Uno sportello di supporto per l’informazione e il sostegno tecnico nelle operazioni di workers-buyout;
- Una convenzione con gli enti accreditati per il sostegno e la riqualificazione professionale dei dipendenti delle cooperative nate da operazioni di recupero.

Sommario

Preambolo.....	2
TITOLO I - Principi e disposizioni generali.....	3
Art. 1 - Oggetto della legge.....	3
TITOLO II - Natura giuridica, scopi, costituzione e partecipazione, funzioni.....	3
Art. 2 - Natura giuridica e scopi.....	4
Art. 3 - Costituzione e partecipazione.....	4
Art. 4 - Funzioni.....	4
Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.....	5
TITOLO III – Organi dei Consorzi.....	5
Art. 6 - Organi.....	5
Art. 7 - Assemblea.....	5
Art. 8 - Il Presidente.....	6
Art. 9 - Revisore contabile unico.....	6
TITOLO IV – Funzionamento dei Consorzi.....	7
Art. 10 - Statuto.....	7
Art. 11 - Programmazione dell'attività.....	7
Art. 12 - Risorse finanziarie.....	7
Art. 13 - Vigilanza e controllo.....	7
TITOLO V - Norme finanziarie, transitorie e finali.....	8
Art. 14 - Norma finanziaria.....	8

Preambolo

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno) e l'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 (Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese) e, in particolare, l'articolo 36 "Sistemi produttivi locali, distretti industriali e consorzi di sviluppo industriale";

Vista la Legge 27 febbraio 1985, n. 49 (Provvedimenti per il credito alla cooperazione e misure urgenti a salvaguardia dei livelli di occupazione", detta "legge Marcora"), modificata nel 2001, rifinanziata nel 2020 dal "decreto agosto" (Legge n. 126 del 13 ottobre 2020 di conversione, con modificazioni, del DL n. 104 del 14 agosto 2020 "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") e aggiornata con il decreto MISE del 4 gennaio 2021 ("Nuovo regime di aiuto sostegno pubblico alla nascita e allo sviluppo di società cooperative");

Visto l'articolo 63 della legge del 23 dicembre 1998, n. 488 (Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo);

Vista la Legge regionale 10 novembre 2014, n.65 (Disposizioni in materia di governo del territorio, che all'art. 3, comma 2 lettera c) definisce i 'sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici' come componente costitutiva del patrimonio territoriale di specifico interesse collettivo;

Vista la Legge regionale 12 dicembre 2017, n. 71 (Disciplina del sistema regionale degli interventi di sostegno alle imprese);

Visto l'articolo 1, comma 228, della 30 dicembre 2021, n. 234 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024)

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 48 "Legge di stabilità per l'anno 2024";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 49 "Disposizioni di carattere finanziario. Collegato alla legge di stabilità per l'anno 2024";

Vista la Legge regionale 28 dicembre 2023, n. 50 "Bilancio di previsione finanziario 2024 – 2026";

Approva la presente legge:

TITOLO I - Principi e disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto della legge

1. In attuazione dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, la presente legge definisce e disciplina l'assetto, l'organizzazione e il funzionamento dei Consorzi di sviluppo industriale per la Regione Toscana, finalizzati alla realizzazione di poli di eccellenza nel settore della mobilità leggera e delle rinnovabili sul territorio regionale.

2. Intende inoltre favorire la nascita e lo sviluppo di società cooperative, sostenere lo sviluppo economico, salvaguardare i livelli occupazionali, favorire la crescita e la qualità dei livelli di occupazione del territorio regionale e favorire la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende in situazioni di crisi con problemi di ricambio generazionale nella proprietà familiare o a rischio di delocalizzazione.

3. La Regione favorisce la realizzazione delle infrastrutture di servizio alla produzione, anche in partenariato con soggetti pubblici o privati, al fine di facilitare l'insediamento di imprese e di migliorare la localizzazione del sistema delle imprese insediate, prioritariamente attraverso il recupero, l'utilizzazione, la riconversione e la valorizzazione di aree produttive dismesse, nonché al fine di attivare azioni di reindustrializzazione, di consolidamento, promozione e sviluppo delle attività produttive del territorio regionale con particolare riferimento ai settori della mobilità leggera e sostenibile così come in quello delle energie rinnovabili.

4. La Regione Toscana promuove, anche attraverso propri enti strumentali o collaborazioni con Università e Centri di ricerca, l'elaborazione di analisi economiche e di studi di settore volti ad individuare, in coerenza con gli atti di programmazione regionale, i settori e le aree ritenuti strategici per le azioni di reindustrializzazione, consolidamento, promozione e sviluppo industriale.

5. La Regione armonizza i compiti svolti dai Consorzi di sviluppo industriale con quelli degli enti che operano nell'area industriale.

6. La Regione, inoltre, sostiene esperienze di trasmissione nonché quelle di recupero d'impresa da parte di lavoratori e lavoratrici nonché le nuove cooperative promosse in maggioranza da lavoratori e lavoratrici che intendono rilevare l'attività, o rami di attività, dell'azienda nella quale hanno operato, ai fini di salvaguardare l'occupazione ed il patrimonio di competenze accumulato.

7. La Regione garantisce lo sviluppo sostenibile delle attività rispetto alle trasformazioni territoriali da esse indotte con la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio territoriale inteso come bene comune e l'uguaglianza di diritti all'uso e al godimento del bene stesso, sviluppo del territorio dal punto di vista: industriale, occupazionale, sociale e ambientale nel rispetto delle esigenze legate alla migliore qualità della vita delle generazioni presenti e future.

8. La Regione promuove i propri sistemi infrastrutturali, artigianali, industriali e tecnologici come componente costitutiva del patrimonio territoriale, di specifico interesse collettivo.

8 9. La Regione promuove programmi complessi di riqualificazione insediativa come strumento di programmazione attuativa, finalizzati al recupero e alla riqualificazione degli insediamenti esistenti. Tali programmi, puntando sulle qualità delle prestazioni del sistema insediativo, si caratterizzano per una pluralità di funzioni, di tipologie d'intervento e di operatori, con il coinvolgimento di risorse pubbliche e private, comprendendo in particolare programmi di recupero urbano per l'accelerazione degli investimenti a sostegno dell'occupazione, con la valutazione degli effetti attesi sui sistemi insediativo, ambientale, paesaggistico, della mobilità, sociale ed economico, nonché la realizzazione degli interventi proposti e l'individuazione dei beni soggetti ad espropriazione.

TITOLO II - Natura giuridica, scopi, costituzione e partecipazione, funzioni

Art. 2 - Natura giuridica e scopi

1. I consorzi di sviluppo industriale sono enti pubblici economici ai sensi dell'articolo 36 della l. 317/1991, hanno autonomia statutaria, amministrativa, organizzativa ed economico-finanziaria.

2. La loro finalità è di promuovere l'industrializzazione, la reindustrializzazione e l'insediamento di altre attività produttive nelle aree comprese nel territorio di competenza.

Art. 3 - Costituzione e partecipazione

1. Possono promuovere la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale e/o partecipare agli stessi i seguenti soggetti che operano nel territorio di competenza dei Consorzi stessi: enti pubblici territoriali, camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, altri Enti ed Istituti pubblici, università e organismi di ricerca, associazioni degli imprenditori e cooperative.
2. La proposta di costituzione deve contenere la precisa definizione dell'ambito territoriale di riferimento e gli atti di adesione formalmente adottati dai soggetti interessati.
3. La Giunta regionale, verificata la sussistenza della condizione di autonomia organizzativa ed economica e la corretta definizione degli eventuali rapporti preesistenti, nonché l'aderenza alla programmazione regionale e alle funzioni assegnate dalla presente legge, approva la costituzione del Consorzio di sviluppo industriale.
4. Ai consorzi possono aderire altri enti locali, enti pubblici economici, istituti di credito e imprese di diritto privato, secondo quanto stabilito dallo statuto, qualora tali soggetti operino nella stessa area o per le stesse finalità del consorzio.
5. Lo statuto dei consorzi definisce i diritti e le modalità di voto in assemblea dei soggetti consorziati.
6. La durata del consorzio è definita con norma regionale o nell'atto costitutivo.

Art. 4 - Funzioni

1. In coerenza con gli strumenti della programmazione regionale, i consorzi promuovono azioni finalizzate alla reindustrializzazione favorendo l'insediamento e lo sviluppo di attività produttive, assicurando la più ampia partecipazione delle realtà istituzionali, sociali ed economiche operanti nel territorio di riferimento. Il consorzio può intervenire con azioni di promozione anche al di fuori delle proprie aree di competenza territoriale, previo specifico accordo con i comuni competenti per territorio.
2. I consorzi provvedono in particolare a:
 - a) individuare e acquisire, anche su proposta della Regione, la disponibilità di aree industriali e di immobili da destinare alla produzione, con priorità per il recupero e l'ampliamento delle aree esistenti anche se, totalmente o parzialmente, dismesse;
 - b) valorizzare e gestire le aree produttive individuate dagli strumenti urbanistici degli enti locali consorziati e ad attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
 - c) favorire l'insediamento di nuove imprese e promuovere le condizioni necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive;
 - d) sostenere studi, progetti e iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento, ivi compresa la presentazione di progetti fruitori di finanziamenti regionali, nazionali e dell'Unione Europea;
 - e) realizzare e gestire attività strumentali all'insediamento di attività produttive;
 - f) sostenere l'insediamento di realtà interessate a creare, negli spazi di gestione del consorzio, un polo culturale con l'obiettivo di rivitalizzare anche il tessuto sociale dei territori;
 - g) sostenere, nel caso di crisi industriali di cui all'art. 1, comma 228, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le prospettive di cessione dell'azienda o di rami d'azienda con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, a lavoratori e lavoratrici o a cooperative da essi costituite;
 - h) realizzare e gestire i servizi consortili, quali infrastrutture e reti, per i quali determina e riscuote i corrispettivi dovuti dalle imprese insediate nell'area di competenza.
 - i) esercitare le attività previste dall'articolo 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448
3. Gli impianti e gli insediamenti da realizzare nei territori compresi nei piani consortili, sono dichiarati di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Gli immobili necessari a realizzarli possono essere espropriati dai Consorzi, mediante decreti del Presidente del Consorzio, con la procedura di cui all'art. 53 del D.P.R. 6 marzo 1978 n. 218 o con la procedura di cui all'art. 63 della legge 448 del 1998, conformemente alle disposizioni del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).
- 3 bis. Oltre a quanto in potere dei Consorzi di cui al comma 3, ai sensi dell'Art. 7 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, i Comuni interessati potranno altresì espropriare:
 - a) le aree inedificate e quelle su cui vi siano costruzioni in contrasto con la destinazione di zona o abbiano carattere provvisorio, a seguito dell'approvazione del piano regolatore generale, per consentirne l'ordinata attuazione nelle zone di espansione;

b) l'immobile al quale va incorporata un'area inserita in un piano particolareggiato e non utilizzata, quando il suo proprietario non intenda acquistarla o non comunichi le proprie determinazioni, entro il termine di sessanta giorni, decorrente dalla ricezione di un avviso del dirigente dell'ufficio per le espropriazioni;

c) gli immobili necessari per delimitare le aree fabbricabili e per attuare il piano regolatore, nel caso di mancato accordo tra i proprietari del comprensorio;

d) le aree inedificate e le costruzioni da trasformare secondo speciali prescrizioni, quando decorre inutilmente il termine, non inferiore a novanta giorni, fissato nell'atto determinativo della formazione del consorzio, notificato ai proprietari interessati.

4. Le aree e gli immobili di proprietà dei Consorzi sono assegnati ad imprese che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali o di prestazione di servizi strumentali alla produzione.

5. Gli immobili di proprietà dei consorzi, di cui al comma precedente, possono essere ceduti o dati in gestione a imprese che presenteranno un piano industriale in linea con le finalità espresse in fase di programmazione dalle assemblee dei consorzi. L'individuazione di concessionari/gestori avverrà mediante il ricorso a procedure stabilite e regolamentate dallo statuto. A parità di condizioni, coerentemente con la finalità della Legge 27 febbraio 1985, n. 49, deve essere data priorità di assegnazione degli immobili ad aziende cooperative costituite da lavoratori e lavoratrici di imprese in crisi o in fallimento.

6. Sempre all'interno delle aree consortili, La Regione, in collaborazione con il centro per l'impiego, provvede ad istituire uno sportello con lo scopo di fornire consulenza, sostegno tecnico e operativo, assistenza e informazioni in merito agli strumenti di supporto nazionali e regionali per la costituzione di imprese recuperate e l'accesso alle misure previste dal presente disegno di legge.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i Consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa.

8. I Consorzi attestano la conformità dei progetti di insediamento e di reinsediamento produttivo, delle varianti e delle destinazioni d'uso alle previsioni del piano di insediamento del singolo nucleo. A tal fine i Consorzi promuovono la costituzione di organi tecnici misti con la partecipazione degli uffici tecnici dei comuni interessati.

9. I Consorzi possono assumere ogni altra iniziativa ritenuta utile per lo sviluppo industriale della zona di competenza.

Art. 5. - Manutenzione e gestione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture.

1. La gestione e la manutenzione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli impianti realizzati nelle aree e nei nuclei industriali sono assicurati dai Consorzi anche attraverso apposite società di gestione, secondo le norme vigenti.

2. La Regione, i Comuni e altri enti possono affidare ai Consorzi per lo sviluppo industriale la manutenzione e la gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci esistenti e da realizzare sulla base di apposite convenzioni.

TITOLO III – Organi dei Consorzi

Art. 6 - Organi

1. Sono organi dei Consorzi:

a) L'Assemblea;

b) Il Presidente con funzioni di direzione del consorzio;

c) Il Revisore contabile unico;

2. Il Consorzio, nell'ambito della sua autonomia statutaria e organizzativa, può costituire un Comitato tecnico scientifico a supporto delle determinazioni dei propri organi e con funzione consultiva rispetto agli atti programmatici principali o su qualsiasi atto il Presidente ritenga utile l'espressione di un parere. La nomina e la composizione del comitato tecnico scientifico sono disciplinate dallo statuto dei consorzi.

3. La designazione del Presidente con funzioni di direzione e la nomina del revisore contabile unico sono effettuate ai sensi della legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione).

Art. 7 - Assemblea

1. L'assemblea dei consorzi è composta dal legale rappresentante, o suo delegato, di ciascuno dei soggetti consorziati.

2. La Regione è rappresentata in assemblea dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato; in caso di impedimento dell'assessore delegato, il Presidente della Giunta regionale può delegare a rappresentarlo il dirigente competente.

3. Spetta all'assemblea:

- a) approvare lo statuto e le sue modifiche;
 - b) approvare il bilancio preventivo economico pluriennale e annuale;
 - c) approvare il programma annuale delle attività del consorzio e le sue modifiche;
 - d) approvare il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione;
 - e) deliberare i regolamenti interni di funzionamento;
 - f) approvare la dotazione organica del consorzio;
 - g) deliberare sulle operazioni di acquisizione di immobili e di terreni;
 - h) deliberare su operazioni di indebitamento a medio e lungo termine;
 - i) deliberare sugli altri oggetti eventualmente riservati alla sua competenza dallo statuto;
 - l) nominare l'amministratore unico;
 - h) deliberare la partecipazione del consorzio a società pubbliche e private il cui oggetto sociale abbia attinenza con l'attività svolta dal consorzio.
 - i) determinare l'entità dei corrispettivi e dei contributi dei soggetti consorziati;
 - j) determinare il trattamento economico dell'amministratore unico.
4. Le delibere sono assunte con voto favorevole espresso dalla maggioranza dell'assemblea, secondo le modalità previste dallo statuto.
5. La partecipazione all'assemblea è a titolo gratuito.
6. L'esercizio dei diritti di voto di ciascun componente presuppone che il soggetto rappresentato sia in regola con il versamento dei contributi annui.
7. L'assemblea elegge al proprio interno il presidente.

Art. 8 - Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dall'Assemblea Generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.
2. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo Statuto.
3. Nello svolgimento delle attività di cui al comma 2 il Presidente provvede in particolare a:
 - a) predisporre il programma di attività, il bilancio preventivo e il bilancio di esercizio;
 - b) stipulare i contratti e le convenzioni in cui il consorzio è parte e sottoscrivere gli atti che impegnano il consorzio medesimo verso l'esterno;
 - c) contrarre mutui per finanziare investimenti, previa autorizzazione dell'assemblea.
4. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere rinnovato.

Art. 9 - Revisore contabile unico

1. Il revisore contabile è individuato tra soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica la direttiva 78/660/CEE e la direttiva 83/349/CEE, e che abroga la 84/253/CEE), ed è nominato dal Consiglio regionale.
2. Il revisore contabile resta in carica tre anni e può essere confermato una sola volta.
3. Il revisore contabile verifica la regolarità della gestione e la corretta applicazione delle norme di amministrazione, di contabilità e fiscali, ed esercita una valutazione complessiva dell'attività del consorzio in base a criteri di efficienza e di tutela dell'interesse pubblico, formulando, nell'ambito della relazione al bilancio di esercizio, rilievi e proposte tendenti a conseguire la migliore efficacia, produttività ed economicità della gestione del consorzio. A tal fine, in particolare:
 - a) verifica il bilancio di previsione, il bilancio di esercizio e gli altri atti contabili più rilevanti del consorzio e predisporre le relazioni e i pareri di accompagnamento;

b) controlla la gestione del consorzio, i risultati conseguiti, le risorse finanziarie impiegate.

4. Il revisore contabile vigila sull'osservanza da parte del consorzio delle disposizioni di legge, regolamentari e statutarie e, in particolare, esercita le funzioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196), in conformità con le disposizioni della presente legge e alle direttive del Consiglio regionale.

5. La relazione con la quale il revisore contabile esprime il parere sul bilancio preventivo del consorzio contiene il motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni, nonché il parere sugli equilibri complessivi della gestione. Egli relaziona annualmente ai soggetti partecipanti al consorzio ed al Consiglio regionale sui risultati della propria attività.

6. Il revisore contabile esprime il giudizio sul bilancio di esercizio, in conformità all'articolo 14 del d.lgs. 39/2010.

7. Il revisore contabile può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e chiedere notizie sull'andamento delle operazioni svolte.

TITOLO IV – Funzionamento dei Consorzi

Art. 10 - Statuto

1. Lo statuto del consorzio stabilisce principi generali in ordine all'organizzazione e al funzionamento del consorzio medesimo ed in particolare:

a) definisce le attribuzioni del consorzio e le sue modalità di funzionamento;

b) individua le competenze degli organi di cui all'articolo 7 e ne disciplina il funzionamento;

c) definisce le modalità per l'esercizio della facoltà di recesso dalla posizione di associato, nonché i criteri per procedere ad un'esclusione;

d) definisce le norme relative all'ordinamento del personale;

e) definisce i diritti di voto spettanti ai soggetti consorziati, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e le modalità di voto in assemblea;

f) disciplina le fattispecie di inadempimento dei soggetti consorziati e delle imprese operanti nel perimetro del consorzio rispetto agli obblighi di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Lo statuto e le sue modifiche sono pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Art. 11 - Programmazione dell'attività

1. Il presidente predispose annualmente il programma delle attività del consorzio ed il bilancio di previsione, corredato alla relazione del revisore unico. Il programma ed il bilancio hanno proiezione triennale e sono trasmessi alla Giunta regionale entro il 30 novembre dell'anno precedente quello di riferimento, unitamente al parere del revisore contabile.

2. La Giunta regionale esprime il proprio parere entro trenta giorni dal ricevimento, dando conseguentemente indirizzi al rappresentante regionale in assemblea. La Giunta regionale può chiedere chiarimenti e documentazione integrativa.

3. L'assemblea, entro il 31 dicembre di ogni anno, approva i documenti di cui al comma 1.

Art. 12 - Risorse finanziarie

1. Il consorzio provvede alle proprie spese con:

a) i contributi annui a carico dei soggetti consorziati;

b) i corrispettivi a carico degli enti pubblici e soggetti privati per la realizzazione di infrastrutture, di opere di urbanizzazione, per la vendita e la concessione di aree e per i servizi resi dal consorzio;

c) i contributi annui a carico di ogni impresa con sede legale o con un'unità locale nel territorio di competenza del consorzio per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n. 341;

d) le entrate derivanti da convenzioni sottoscritte con enti pubblici;

e) i contributi della Regione, dello Stato, dell'Unione Europea e di qualsiasi altro ente pubblico o privato;

f) ogni altro provento comunque derivante dall'attività consortile;

g) eventuali fondi previsti nella programmazione comunitaria, statale e regionale, compresi eventuali finanziamenti di Cassa Depositi e Prestiti, quali i mutui ex 63, c. 5, della legge 448 del 1998, destinati alla realizzazione di infrastrutture materiali e immateriali, alla prestazione di servizi e alla manutenzione di opere e servizi, nell'ambito delle funzioni istituzionali dei Consorzi.

2. Per la determinazione dei contributi di cui al comma 1, lettera a), l'assemblea approva un piano di ripartizione che determina, con riferimento al triennio, le quote a carico dei soggetti consorziati in misura proporzionale ai diritti di voto definiti dallo statuto.

3. I contributi sono riscossi con la procedura e i privilegi previsti per la riscossione delle entrate patrimoniali degli enti pubblici.

Art. 13 - Vigilanza e controllo

1. La Giunta regionale esercita il controllo sui più importanti atti di gestione dei Consorzi e in particolare sul bilancio di esercizio.

2. I Consorzi sono sottoposti alla vigilanza della Regione, che la esercita secondo le modalità previste dalle norme istitutive e con le procedure individuate con deliberazione della Giunta regionale.

3. Allo scopo di consentire l'esercizio della funzione di vigilanza, i Consorzi trasmette alle strutture di cui al comma 1, nei tempi e con le modalità dalle stesse stabilite, tutte le informazioni necessarie per la valutazione della corretta ed economica gestione delle risorse, dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività.

4. Nell'esercizio del suo potere di vigilanza, la Giunta regionale può:

a) chiedere al revisore contabile informazioni o disporre ispezioni a mezzo di propri funzionari;

b) provvedere, previa diffida agli organi dei Consorzi e mediante la nomina di commissari ad acta, al compimento di atti obbligatori per legge, quando il consorzio ne ometta, rifiuti o ritardi l'adempimento.

TITOLO V - Norme finanziarie, transitorie e finali

Art. 14 - Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.